

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione  
*il Direttore*

Segreterie Nazionali  
FILT/CGIL  
FIT/CISL  
UILTRASPORTI  
UGL Trasporti  
FAST Ferrovie  
LORO SEDI

**Oggetto: Accordo del 15 maggio 2009 su Equipaggio Treno (Allegato 1 all'allegato B all'Accordo programmatico)**

In relazione a quanto convenuto nel corso degli incontri che hanno portato alla sottoscrizione dell'accordo in oggetto, si riportano le seguenti precisazioni per l'applicazione operativa dell'accordo stesso:

- le condizioni tecnologiche necessarie per l'effettuazione dei servizi ad agente solo, genericamente indicate nell'accordo nella tecnologia SCMT, comprendono anche la tecnologia ERTMS/ETCS;
- l'esclusione riportata alla fine del punto 1 del capitolo relativo al Personale di Macchina nel Verbale di accordo in oggetto deve intendersi riferita alle "pilota NPBD 8238" e non alle pilota NPBB;
- i limiti della prestazione giornaliera per i servizi ad agente solo di sola andata o di solo ritorno con RFR restano fissati in 7 ore, con la possibilità, in trattativa turni di concordare l'elevazione di tale limite fino a 8 ore, in base a quanto previsto al punto 2.6.3 dell'art. 22 del CCNL AF ed al corrispondente punto 2.3.2 dell'Accordo di confluenza. Ciò in quanto, per comune volontà delle parti, i limiti fissati con l'accordo del 15.5.2009 modificano solo quanto è previsto dall'Accordo di confluenza, e non intervengono su limiti massimi fissati dal CCNL;
- nei servizi di andata e ritorno ad agente solo, qualora la prestazione giornaliera superi le 8 ore, nel servizio programmato di durata massima complessiva di 8 ore e 30 minuti, deve essere graficata la pausa di 30 minuti per la refezione. Negli altri casi restano confermate le modalità di

- riconoscimento della pausa per la refezione stabilite al punto 1.2, lettera A, dell'art. 19 dell'Accordo di confluenza;
- ai fini del riconoscimento delle indennità di flessibilità per superamento dei precedenti limiti di condotta stabilito dall'accordo del 15.5.2009, si confermano gli importi previsti al punto 2 dell'Accordo Trenitalia del 20.10.2003 rapportati alle modalità di calcolo della c.d. "condotta flex" riportate nella relativa circolare applicativa del 7.11.2003;
  - le composizioni delle squadre minime di scorta fissate dall'accordo del 15.5.2009 sono riferite ai soli treni composti di materiale classificato in classe "A" se in presenza di equipaggio di condotta ad agente solo o a doppio agente.
- Nel caso di guasto SCMT e/o guasto blocco porte e/o treni effettuati ad agente unico, restano confermate le composizioni previste fino al 15.5.2009;
- l'incremento di € 0,75 delle misure orarie dell'indennità di scorta (IUP variabile di cui al punto 8.3 – Tabella A allegata all'art. 34 dell'Accordo di confluenza) è riconosciuta esclusivamente al P.d.B. utilizzato nelle composizioni di cui all'accordo del 15.5.2009 su treni effettuati con materiale classificato in classe "A" ed equipaggio di condotta ad agente solo o doppio.

Si precisa, inoltre, che per le prestazioni giornaliere programmate con servizi ad agente solo, qualora per effetto del ritardo dei treni in esercizio, la prestazione programmata nella fascia diurna 5.00-24.00 interessi la fascia notturna 0.01-4.59, l'azienda, per il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario di cui al 2° capoverso del punto 3.2 dell'art. 23 del CCNL AF, farà riferimento al limite di 7 ore previsto dal CCNL per le prestazioni notturne.

Inoltre, qualora nei servizi programmati ad agente solo si verifichi, in esercizio, un degrado delle condizioni tecnologiche previste, il compenso per lavoro straordinario verrà riconosciuto all'equipaggio di condotta (macchinista e capo treno in cabina di guida) a decorrere dall'8ª ora di servizio.

Distinti saluti

Domenico Braccialarghe

